

Legge regionale 05 luglio 1985 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2007

Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente << Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione >>.

Art. 5

L' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

<< Art. 6

Progetti e programmi

Per l' impostazione di iniziative di prioritaria rilevanza per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale, la Giunta regionale promuove l' elaborazione di progetti d' intervento a carattere settoriale o intersettoriale relativi all' intero territorio regionale o a singole parti di esso.

I progetti di cui al precedente comma, con diretto riferimento alle risorse finanziarie da impegnare, analizzano gli effetti che si prevede di conseguire, stabiliscono i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi ed individuano l' assetto organizzativo ed i compiti specifici delle strutture operative e dei soggetti interessati all' attuazione.

Gli interventi non compresi in specifici progetti sono inquadrati in programmi di attività che definiscono l' entità delle risorse finanziarie, le modalità della loro utilizzazione ed i corrispondenti strumenti operativi. >>